

TI_GERICHTE 39.2003.1 vom 23. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2003.1

FR: TI_GERICHTE 39.2003.1 du 23 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 39.2003.1 del 23 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 27

gennaio 2003 nella causa C. e P. e P., H 93/01 + H 169/01; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H 139+142/97, consid. 1). 2.2. Oggetto del contendere è il riconoscimento a _____ di un assegno integrativo a favore del figlio _____ e di un assegno di prima infanzia. Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.). Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del

E. 31

gennaio 2003 pag. 13 segg.). Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2). Il caso in esame (decisioni del 20 novembre 2002 con effetto dal mese di ottobre 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003. Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo: " 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente: a) ha la custodia del figlio; b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. 2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno. 3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione." Il vecchio Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (v.Reg. LAF), adottato dal

Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede al v.art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente". Il cpv. 2 del v.art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)". In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che il cpv. 2 del v.art. 28 Reg. LAF, nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C), è contrario alla legge. Il v.art. 29 del Reg. LAF stabilisce che: " Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta." In una sentenza del 24 aprile 2001 nella causa M.-S. pubblicata in RDAT II-2001 pag. 104 seg. il TCA ha deciso che il v.art. 29 Reg. LAF è conforme alla legge e non viola il principio costituzionale della separazione dei poteri, in quanto, quale disposizione di esecuzione emanata dal Consiglio di Stato, specifica semplicemente il v.art. 24 LAF, senza introdurre restrizioni per i cittadini ticinesi non volute dal legislatore. Il v.art. 30 del Reg. LAF stabilisce che: " Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite. L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza. Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile." 2.3. I v. art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia. Il v.art. 31, relativo alla famiglia monoparentale, prevede che: " Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni; b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%; c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)." Il v.art. 32, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue: " I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio; c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c). Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile. Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)." Il v.Reg. LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede al v.art. 41 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente". Il cpv. 2 del v.art. 41 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)". Anche quest'ultima disposizione del Regolamento è stata ritenuta dal TCA contraria alla legge (cfr. STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e

Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg., citata al consid. 2.2.). Secondo il v.art. 42 del Reg. LAF: " Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta." 2.4. Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato: " Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione. Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100). Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all'anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall'art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi". Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97). A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo. Anche l'assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall'amministrazione, visto che secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni." 2.5. Nella presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel Cantone ai sensi dei v.art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione). Per poter adempiere il presupposto di questi articoli gli assicurati devono tuttavia anche avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda degli assegni. Infatti, come si è visto (cfr. consid. 2.2. e 2.3.), il titolare del diritto deve dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta" (v.art. 29 cpv. 1 e v.art. 42 cpv. 1 Reg. LAF). Il domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi" (v.art. 29 cpv. 2 e v.art. 42 cpv. 2 Reg. LAF). A proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a). Si considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a). 2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II-1996 pag. 237, ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione

della dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere la madre malata. La nostra Massima istanza si è al proposito così espressa: " L'Ufficio ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale. Ricordato che, secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno (DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente fattispecie. Il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi (art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10 del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238) In un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa M., non pubblicata (P. 44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore, argomentando: " Nella fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perché possano essere riconosciute prestazioni complementari. In sostanza la lite verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza ricordata in precedenza. b) Ora, il giudizio cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato. Se in effetti dagli atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al riguardo. Per quel che concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe rimasto in Svizzera perché le cure richieste non sarebbero state prese a carico dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore." Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato la propria giurisprudenza in una sentenza pubblicata in DTF 126 V 463 e in Pratique VSI 2001 pag.

202 seg. (tradotta in francese dal tedesco) nella quale ha stabilito che il periodo di attesa si era interrotto nel caso di un assicurato che si era recato all'estero per 6 mesi per approfondire le proprie conoscenze linguistiche ed effettuare alcuni lavori di ricerca. L'Alta Corte ha in particolare sottolineato: " Exceptionnellement, l'absence peut dépasser trois mois sans interrompre le délai de carence; pour ce, elle doit être motivée par des faits pertinents. Résumant l'état de sa jurisprudence y relative, le TFA ne reconnaît de justes motifs d'absence autorisant une prolongation du délai de trois mois que dans deux cas: soit la présence de raisons impératives - maladie, accident .- inhérentes à la personne de l'assuré, soit des cas de force majeure. Il sied de s'en tenir à ces deux catégories d'exception. Toute extension mettrait en péril la sécurité du droit et exposerait la pratique à des problèmes de délimitation presque insolubles. Une extension du délai de trois mois doit rester exceptionnelle et obéir à des critères bien définis. Des raisons d'ordre social, familial, personnel ou professionnel ne sauraient par conséquent être pertinentes au regard de la jurisprudence évoquée, aussi honorables soient-elles. d. Les motifs invoqués par l'intimé à l'appui d'une extension du délai d'absence à l'étranger de trois mois n'émargent d'aucune manière à l'une ou l'autre des catégories d'exceptions évoquées. Par conséquent, il sied de considérer que le délai de carence a été interrompu, et qu'il a recommencé à courir dès le retour de l'intimé en Suisse le 1^{er} novembre 1994. L'argument selon lequel l'intimé a passé plus de 40 années de sa vie en Suisse ne saurait donc être d'un quelconque secours, et le fait de s'être rendu en France le 1^{er} mai 1994 - soit peu de temps avant l'accomplissement du délai de carence - pas d'avantage. Dans l'ATF précité T., l'interruption du délai de carence avait elle aussi eu lieu très peu de temps avant l'accomplissement du délai de carence de 15 années. Quant aux retours à domicile pour expédier les affaires courantes (courrier, loyer et assurances), ils ne sont pas de nature à inverser le cours des choses. enfin, toujours dans l'ATF T., les juges avaient conclu que même la Convention européenne des droits de l'homme était irrelevante à cet égard." (Pratique VSI 2001 pag. 205, le sottolineature sono del redattore) 2.7. Il TCA ha stabilito che il periodo di carenza di tre anni, ai sensi del v.art. 29 cpv. 2 e del v.art. 42 cpv. 2 Reg. LAF, non si considera interrotto anche nel caso in cui lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno è provocato da motivi di forza maggiore (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I -2000, pag. 130 e segg (131)). Questo criterio, ripreso dalla giurisprudenza del TFA in materia di prestazioni complementari e di rendite straordinarie dell'AVS (cfr. D. Cattaneo, op. cit., in RDAT I - 2000, sentenze citate alla nota 47, pag. 131), è stato ad esempio riconosciuto nel caso di assicurate che si sono assentate dal Ticino per cercare di ricostituire un legame con il padre del loro figlio (cfr. STCA del 9 marzo 1998 nella causa W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa C. non pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag. 131) o nel caso di una famiglia assente dal Ticino per complessivi 8 mesi in quanto il marito aveva trovato un impiego fuori Cantone (cfr. STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa P. non pubblicata, citata in RDAT I - 2000, pag. 131). In quest'ultimo caso il TCA ha in particolare rilevato: " Nel caso concreto risulta dagli atti che P. ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997. Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva sempre vissuto (cfr. doc. _). La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando settimanalmente in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16 aprile 1996 (cfr. doc. _). La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata ed ha risieduto

effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito. In simili condizioni, visto il motivo addotto per il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv. 2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni. Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e

E. 32

cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato. Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia." In una sentenza del 24 aprile 2001 il TCA ha inoltre ammesso, pur riconoscendo che si trattava di un caso limite, che il trasferimento di un'assicurata dal Cantone Ticino al Canton Ginevra per circa 10 mesi, malgrado fosse avvenuto a seguito del matrimonio, viste le circostanze particolari del caso, era stato provocato da motivi di forza maggiore. I problemi linguistici e di integrazione del marito, di nazionalità straniera, sembravano infatti più facilmente superabili in una città a vocazione internazionale come Ginevra (cfr. RDAT II-2001 N. 24 pag. 104 seg.). Il criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio (cfr. STCA del 7 febbraio 2002 nella causa S., 39.2001.48-49; STCA del 5 luglio 1999 nella causa D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I - 2000 pag. 131). Più precisamente il TCA si è così espresso: " Nel caso concreto M. ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di gennaio 1999 (cfr. doc. _, consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999 pag. 611 seg.). Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda. L'assicurata ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF). D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto che essa si è trasferita nel Canton Vaud con il marito e padre di sua figlia (nata nel maggio 1997). Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta. Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda. In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia devono essere confermate. (cfr. STCA del 21 gennaio 2000 M., consid. 2.5., non pubblicata) Questo Tribunale, in una sentenza relativa a un'assicurata nata nel Canton Ticino e qui domiciliata per più di trent'anni che, per quasi due anni, aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Zurigo per seguire (con i due figli in tenera età) il marito che in quel Cantone aveva trovato lavoro e che in seguito era rientrata in Ticino a causa della separazione della coppia, ha deciso che non era adempiuto il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino prima della domanda. Il TCA ha, infatti, considerato che

l'assicurata aveva interrotto per più di tre mesi il periodo di carenza di tre anni per dei motivi che non potevano essere ritenuti di forza maggiore (cfr. STCA del 18 settembre 2000 nella causa P.-G.). In un'altra sentenza del 26 gennaio 2001 il TCA ha ritenuto non dati gli estremi della forza maggiore nel caso di un'assicurata nata nel 1969 e sempre domiciliata in Ticino, fino al momento del trasferimento nel Canton Grigioni per quasi 5 anni (dal settembre 1995 al luglio 2000), per motivi di lavoro, dove risiede il padre di suo figlio (nato l'8 dicembre 1999) (cfr. STCA del 26 gennaio 2000 nella causa S.B., 39.2000.84-85). 2.8. Nel caso concreto l'assicurata è nata e cresciuta nel Cantone Ticino dove ha sempre risieduto (cfr. consid. 1.2.). Dal mese di settembre 1997 al mese di maggio 1998 la ricorrente ha intrapreso il suo primo viaggio in India (cfr. consid. 1.2.; doc. _), dove ha conosciuto _____ con il quale ha stretto una relazione sentimentale. Essa è ritornata in India a più riprese, e meglio dal mese di ottobre 1998 al mese di giugno 1999, dal mese di ottobre 1999 al mese di gennaio 2000 e dal mese di settembre 2000 al mese di luglio 2001 (cfr. doc. _). Il 25 settembre 2002 l'assicurata ha dato alla luce _____ (cfr. doc. _). L'insorgente, nei tre anni precedenti la domanda di assegni familiari formulata nel mese di ottobre 2002 (cfr. doc. _), ossia nel periodo dal mese di ottobre 1999 al mese di ottobre 2002, si è assentata dal Cantone Ticino per più di tre mesi in due occasioni, e meglio dal mese di ottobre 1999 al mese di gennaio 2000 e dal mese di settembre 2000 al mese di luglio 2001. Essa, di conseguenza, avendo interrotto il periodo di carenza di domicilio in Ticino per più di tre mesi, non adempie il presupposto di tre anni di residenza abituale ininterrotta nel nostro Cantone, richiesto dalla legge sia per l'erogazione dell'assegno integrativo che di quello di prima infanzia (cfr. v. art. 29 cpv. 2 e v. art. 42 cpv. 2 Reg.LAF; consid. 2.2.; 2.3.). A tale proposito va evidenziato che l'allegazione della ricorrente relativa al fatto di non aver mai interrotto il legame con il Ticino sia formale (assoggettamento fiscale; domicilio politico) sia sostanziale (attività lucrativa, seppur non duratura; la presenza della madre, del padre e delle due sorellastre, la "camera" presso l'abitazione della madre), in quanto essa non ha trasferito il proprio domicilio in un altro Cantone o all'estero, né ha risieduto fuori Cantone con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. consid. 1.2.), è ininfluente ai fini della presente vertenza. Per interrompere il periodo di carenza di tre anni di domicilio in Ticino non è necessario, infatti, sospendere ogni rapporto con il nostro Cantone, bensì è sufficiente risiedere altrove per più di tre mesi, anche senza l'intenzione di rimanervi a lungo (cfr. consid. 2.5). I motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.) non possono poi essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.). Quando infatti l'assicurata, tra il 1999 e il 2001, periodo determinante per la presente fattispecie, si è recata due volte in India, per diversi mesi al fine di frequentare _____, _____ (25.9.2002) non era ancora nato. I viaggi dell'insorgente in India, dunque, non erano dettati dalla volontà di permettere al padre di trascorrere del tempo con il figlio, per creare un legame fra i due (cfr. a contrario STCA del 9 marzo 1998 nella causa W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa C. non pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag. 131). In simili condizioni i soggiorni in India devono essere ricondotti a una scelta personale dell'assicurata, la quale, nonostante la lontananza, ha voluto continuare la relazione sentimentale con l'amico indiano. Il menzionato "stato di necessità affettiva", che avrebbe indotto l'assicurata ad andare più volte in India a trovare il suo compagno, in quanto fino al 2002 quest'ultimo non avrebbe potuto ottenere il permesso di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. consid. 1.2.), è quindi stato originato da ragioni di carattere personale e non da motivi né imperativi inerenti alla persona dell'assicurata (malattia, incidente), né di forza maggiore (cfr. consid.

2.6.). Alla luce di quanto esposto, il TCA non può che confermare le decisioni della Cassa del 20 novembre 2002 con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia. 2.9. A titolo abbondanziale è utile segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, in vigore per quanto riguarda gli assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), il disciplinamento dell'interruzione del periodo di carenza è stata trasportata dal Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (cfr. v.art. 29, 30, 42 Reg.LAF) nella Legge stessa, cosicché la necessaria base legale è maggiormente esplicita (cfr. nuovi art. 25a e 33 a LAF; Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.3.4.). Il "periodo di interruzione" della residenza abituale ammesso è stato portato da 3 a 12 mesi. Il citato termine di 12 mesi deve comunque essere inteso nel senso di un'assenza ininterrotta dal Cantone per 12 mesi; ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il Cantone per diverse volte sull'arco di più anni, sempre per un periodo inferiore ai 12 mesi, l'assenza non sarebbe interrutiva del periodo di carenza. Esso è indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa non deve più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere un'assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore, malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi deve essere estremamente rigido ed è una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza deve essere in ogni caso considerato interrotto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.3.4.). Il nuovo art. 25a LAF, concernente gli assegni integrativi, ha infatti il seguente tenore: " III. Periodo di carenza; interruzione del periodo di carenza 1 Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. 2 La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi. 3 In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta." Il nuovo art. 33a LAF, relativo agli assegni di prima infanzia, ha il medesimo tenore dell'art. 25a LAF. La nuova LAF ha inoltre abolito la condizione del "doppio" periodo di carenza, contemplata al v. art. 32 cpv. 1 lett.a LAF, da adempiere affinché una famiglia biparentale possa beneficiare dell'assegno di prima infanzia. Il nuovo art. 32 cpv. 1 LAF stabilisce che: " I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) sono domiciliati nel cantone al momento della richiesta; b) coabitano costantemente con il figlio; c) il padre o la madre ha il domicilio nel cantone da almeno 3 anni; d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)." L'abolizione del "doppio" periodo di carenza rende peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e famiglia biparentale. Il requisito sancito dal v.art. 32 cpv. 1 lett.a LAF creava una disparità di trattamento, visto che il v.art. 49 Reg.LAF prevedeva che il genitore monoparentale che aveva ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia manteneva tale diritto se veniva raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non adempiva il presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la richiesta dell'assegno di prima infanzia era formulata da entrambi i genitori, la famiglia veniva ab initio considerata quale famiglia biparentale e, quindi, era soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.4.2.). Con l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di entrambi i genitori, il v.art. 49 Reg.LAF è pertanto stato abrogato. Dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), quindi, per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, è sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni di

domicilio in Ticino, la quale comunque rimane invariata (cfr. nuovi art. 32 cpv. 1 lett. c. e art. 33a cpv. 1 ALF). Ovviamente le altre condizioni legali - in particolare quella del domicilio - devono essere realizzate da entrambi i genitori (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.4.2). I nuovi art. 25a e 33a LAF prevedono dunque un "periodo di interruzione" ammesso del domicilio di tre anni in Ticino di 12 mesi. La Cassa, nella risposta di causa del 14 gennaio 2003, ha al riguardo precisato che, visto che nel caso di specie si tratta di assenza dal Ticino inferiore all'anno, indipendentemente dai motivi, con effetto dal 1° febbraio 2003, il periodo di domicilio (residenza effettiva) non sarà ritenuto interrotto. Pertanto l'amministrazione ha invitato l'assicurata a ripresentare la domanda di assegno integrativo e di prima infanzia a contare dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 1.3.). Il TCA constata che non essendo stato emesso un provvedimento formale concernente gli assegni di famiglia a partire dal mese di febbraio 2003, tale questione esula dalla presente vertenza. Infatti secondo il v.art. 68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari (cfr. SVR 2003 EL Nr. 2; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). Dal 1° febbraio 2003, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, il nuovo art. 68 cpv. 2 LAF rinvia all'art. 33 Laps, che enuncia: " 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3 E' applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961." Nulla è dunque cambiato con la nuova LAF: questa Corte può esaminare una determinata problematica soltanto in presenza di una decisione su reclamo emanata in merito e impugnata. L'amministrazione dovrà in ogni caso tenere conto delle nuove disposizioni relative, oltre che al "periodo di interruzione" del periodo di carenza ammesso di 12 mesi sia per l'assegno integrativo (cfr. art. 25a LAF), che per l'assegno di prima infanzia (cfr. art. 33a LAF), come già riconosciuto dalla stessa (cfr. consid. 1.3.), anche, per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia per la famiglia biparentale, all'abolizione del "doppio" periodo di carenza. Dall'atto ricorsuale si evince infatti che dal 6 maggio 2002 _____ si trova in Ticino, che egli convive con l'assicurata e che le pratiche di riconoscimento di paternità sono in corso (cfr. consid. 1.2.). Allorché sarà stabilito il rapporto di filiazione con il padre, per il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia, quindi, sulla base della nuova LAF non sarà più necessario che entrambi i genitori ossequino la condizione del domicilio in Ticino da 3 anni. Essi dovranno, tuttavia, adempiere gli ulteriori presupposti previsti dalla LAF, ovvero essere domiciliati in Ticino, coabitare costantemente con il figlio, e per quanto concerne l'aspetto economico, soddisfare i requisiti della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003, che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.2.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.